



COPIA

# COMUNE DI MAFALDA

## Provincia di Campobasso

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero <b>13</b>	<b>DETERMINAZIONE TARIFFE TASI 2015.-</b>
Data <b>29.07.2015</b>	

#### Adunanza ORDINARIA di prima convocazione - seduta pubblica

L'anno **duemilaquindici** addi **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta ORDINARIA i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - RICCIONI Egidio	Presente	8 - TURDO' Elisabetta	Presente
2 - ROSSI Pierluigi	Presente	9 - MONTANO Emilio	Presente
3 - SACCHETTI Paola	Assente	10 - MASTRANGELO Roberto	Assente
4 - MASTRANGELO Alessandro	Presente	11 - CIANCI Alfonso	Presente
5 - GIZZI Jimmi	Presente		
6 - DI PIETRO Sabrina	Presente		
7 - PETRELLA Barbara Biagina	Presente		

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Adele SANTAGATA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Egidio RICCIONI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**PREMESSO**, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;
- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente all'abitazione principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all' art. 13, comma 2 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d' imposta o ulteriori misure, tali da generare effetti sul carico d' imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall' art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011;
- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.
- 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, così come previsto dall' art. 52, comma 2 del regolamento comunale parte TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**TENUTO CONTO** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 8 adottata nella seduta del 28/04/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 11 adottata nella seduta del 28/04/2014 con la quale sono state determinate le aliquote della TASI per l'anno 2014;

**VISTO** l'art. 9 bis del Decreto Legge del 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 il quale dispone:

1."A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

**VISTO** che lo Stato negli ultimi anni ha effettuato dei continui tagli ai trasferimenti erariali e, quindi, questa amministrazione per poter continuare ad erogare i servizi ai cittadini è costretta a tassare l'abitazione principale e le loro pertinenze, che per l'anno 2014 erano state esentate;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** il Decreto Ministero dell'Interno del 13/05/2015 pubblicato nella gazzetta ufficiale Serie generale n. 115 del 20 maggio 2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

**ACQUISITI**, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli dei Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;

**TUTTO** ciò premesso.

**UDITO** il SINDACO il quale illustra la proposta di deliberazione e precisa che, mentre l'anno scorso la prima abitazione era esentata dal pagamento della imposta, quest'anno si è deciso di prevedere un'aliquota dell'1 per mille, per un gettito complessivo di circa 20.000,00 euro. Il SINDACO chiarisce che questo aumento non è servito per chiudere il bilancio che, fino ad oggi, è stato sempre quadrato con assoluta tranquillità e nonostante i numerosi tagli dei trasferimenti statali. La valutazione fatta da questa amministrazione ha diversa natura: quasi sicuramente, infatti, questa imposta verrà eliminata e probabilmente finirà col gravare sulla seconda abitazione; in questo caso, il mancato gettito potrebbe essere compensato da trasferimenti erariali e, per i comuni che non hanno previsto l'aliquota per la prima casa potrebbe non esserci alcun trasferimento. Il SINDACO afferma che si tratta di un'opportunità che non può essere persa. Prosegue, poi, affermando che la TASI va a finanziare servizi indivisibili ed effettivamente non sembrava equo esentare del tutto le prime abitazioni anche perché chi possiede la seconda casa di solito usufruisce di meno di questi servizi rispetto ai possessori delle abitazioni principali. Il SINDACO ribadisce che la promessa di questa amministrazione è di ridurre in modo drastico tutte le spese, l'intenzione è di risparmiare sulle spese correnti e non sugli investimenti. Invero, già sulla pubblica illuminazione si dovrebbe arrivare ad un risparmio di circa il 50%.

**ASCOLTATO** il consigliere Emilio MONTANO il quale afferma di non condividere questa logica, cioè di pagare ora per avere un vantaggio futuro; inoltre la riduzione delle spese non rappresenterebbe un risparmio ma si tradurrebbe in minori servizi per la collettività. Il consigliere Montano afferma che i servizi devono essere efficienti e vanno pagati. Prosegue dicendo che nel bilancio, alla voce corrispondente alla TASI, sono previsti 72.000,00 euro e non 20.000,00 euro; c'è una maggiore tassazione ed un ulteriore aggravio per i cittadini.

**SENTITO** il SINDACO il quale spiega che non c'è stato alcun aumento della tassazione per volontà dell'Amministrazione: la TARI, come noto, deve coprire il 100% dei costi, l'IRPEF che colpisce pensionati e dipendenti non è stata aumentata, la TASI era già prevista lo scorso anno e quest'anno si è deciso di prevedere un'aliquota minima sulla prima casa, per le ragioni già esposte. Quindi, non vi è un alcun aumento del prelievo complessivo. Il consigliere Montano ignora, probabilmente, che gli importi previsti in bilancio per la TASI non sono riconducibili ad un aumento della tassazione, dal momento che già lo scorso anno la TASI era prevista: quest'anno c'è solo un incremento, peraltro, minimo, dovuto alla previsione dell'aliquota dell'1 per mille per la prima casa. Il SINDACO ribadisce che l'obiettivo per il prossimo anno è la riduzione complessiva della spesa, ad esempio la pubblica illuminazione, che potrà comportare anche una diminuzione del prelievo fiscale.

**DATO ATTO** dell'assenza di ulteriori interventi, si passa alla votazione.

**CON** voti: **FAVOREVOLI: 7 - CONTRARI: 2 (Emilio MONTANO e Alfonso CIANCI) - ASTENUTI: 0;**

## **DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DI STABILIRE** le seguenti aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2015 come di seguito indicato:

<b>Abitazione Principale e relative pertinenze</b>	<b>1,00 per mille;</b>
<b>Altri fabbricati</b>	<b>1,00 per mille;</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>1,00 per mille;</b>
<b>Fabbricati Rurali strumentali</b>	<b>1,00 per mille;</b>

**DI DARE ATTO** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.

**DI APPLICARE** per l' anno 2015 la riduzione prevista in materia di TASI dal D.L. 47/2014 in favore dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, già pensionati neri rispettivi Paesi;

**DI STABILIRE** che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, così come previsto dall' art. 4, comma 3 del regolamento comunale IUC, capitolo dedicato alla TASI;

**DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- gestione della biblioteca comunale	€. 7.000,00;
- servizi cimiteriali	€. 9.700,00;
- servizi di manutenzione stradale	€. 30.000,00;
- servizi di manutenzione del verde pubblico	€. 6.700,00;
- pubblica illuminazione	€. 30.750,00;
- servizio di polizia locale	€. 21.000,00;

**DI DARE ATTO** che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015 ;

**DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC sottoposto all' approvazione del Consiglio Comunale nella seduta odierna;

**DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**DI PROCEDERE**, infine, considerata l'urgenza, con separata votazione dal seguente esito:

**FAVOREVOLI: 7 - CONTRARI: 2 (Emilio MONTANO e Alfonso CIANCI) - ASTENUTI: 0** a dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Egidio RICCIONI**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Avv. Adele SANTAGATA**

---

---

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 27.08.2015

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
**F.to Carmelina D'AGNILLO**

---

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta **ESECUTIVA** il 29.07.2015:

poiché immediatamente eseguibile (art.134, 4 comma, del T.U. n. 267/2000)

poiché decorsi 10 (dieci) giorni dall'ultimo di pubblicazione (art.134, 3 comma, del T.U. n. 267/2000)

Dalla residenza comunale, li 27/08/2015

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
**F.to Carmelina D'AGNILLO**

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 27/08/2015

**IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO**  
**Gabriella MASTRAGOSTINO**